



**Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori della Provincia di Bari**

Viale Japigia, 184 – 70126 BARI  
T +39 080 553 3482 - F +39 080 555 96 06  
info@oappc.bari.it - oappc.bari@archiworldpec.it

    
oappc.bari.it

Prot. n. 189/2021  
Data 30/07/2021

All'Ill.mo **Dirigente del Settore  
Affari Generali Finanziari  
Dott. Luigi Panunzio  
Comune di Triggiano**  
[protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it](mailto:protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it)

e, p.c.

All'Ill.mo Segretario regionale  
**Arch. Maria Piccarreta**  
[mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

Spettabile  
**Consiglio dell'Ordine Ingegneri**  
Della provincia di BARI  
[segreteria@pec.ordingbari.it](mailto:segreteria@pec.ordingbari.it)

**CNAPPC Nazionale ONSAI**  
[tasedda@cresme.it](mailto:tasedda@cresme.it)


**OGGETTO:** Gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura consistenti nella "Direzione dei Lavori" e "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione". CIG 8692324CAC – CUP J43J19000140002.

**Nota n.22984 del 23/07/2021. Osservazioni.**

Con riferimento alla Sua nota di riscontro alla nostra precedente comunicazione contenente alcune osservazioni in merito alla procedura di gara in oggetto, La ringrazio per la solerte risposta, pur tuttavia corre l'obbligo di evidenziare alcuni elementi contenuti nella relazione del RUP, ing. Carlo Ronzino, che non si condividono.

**In merito alla competenza esclusiva degli Architetti per le opere descritte nel Regio Decreto 23/10/1925 n. 2357.**

La nostra osservazione in merito alla competenza esclusiva scaturisce dall'esame della documentazione pubblicata da codesta Amministrazione nel fascicolo di gara, in quanto il documento "00-Disciplinaredigaratelematico.pdf" a pag. 6, art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE, richiede ai concorrenti la dimostrazione dei Servizi di punta espletati negli ultimi dieci anni appartenenti alle categorie E.19 ed E.22, elementi riportati anche nell'elaborato



"DL-CSECorrispettivi.pdf", dove i parametri riferiti al costo delle opere distingue le stesse in opere appartenenti alla categoria E.19 ed opere appartenenti alla categoria E.22. È pertanto richiesto ai partecipanti di dimostrare requisiti di S.I.A. svolti relativi, per quanto concerne la categoria E.22, a opere con il più alto grado di complessità (1,55) tra tutte quelle elencate nella tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016.

Peraltro, anche il documento di gara "det\_S2\_00111\_02\_04\_2021" a pag. 6 riporta la identificazione e l'appartenenza delle opere alle citate categorie E.19 ed E.22, la cui identificazione nella tabella Z-1 del D.M.17/06/2016 è "Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza".

Il RUP, sul fatto che nel caso di specie non operi la competenza esclusiva, afferma che:


- [...] La gara afferisce non già la progettazione dell'intervento ma la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di per sé configurandosi quindi delle attività di mera ingegnerizzazione del progetto, peraltro approvato dalla competente Soprintendenza con le relative prescrizioni a seguire; l'autorizzazione della competente Soprintendenza, nel mentre dispone che i lavori devono essere eseguiti da operatori in possesso della SOA in OG2, nulla prescrive circa la qualificazione dei soggetti da incaricarsi per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; l'edificio oggetto di intervento è genericamente tutelato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.lgs 42/04, e non dunque da provvedimenti specifici di interesse culturale e/o monumentale, né un interesse culturale e/o monumentale in tal senso è stato riscontrato dalla competente Soprintendenza in sede di parere sul progetto [...];

### Nel merito.

Il RUP sostiene che l'oggetto dell'incarico non è la progettazione dell'intervento ma la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di per sé configurandosi quindi delle attività di mera ingegnerizzazione del progetto.

Ma, obiettiamo, l'ingegnerizzazione del progetto è relativa alla fase di redazione del progetto esecutivo, come definito nell'art. 33 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, mentre i compiti del direttore dei lavori sono definitivi dal D.M. 49/2018 come attività di direzione e controllo.

Per quanto concerne la competenza esclusiva, la specifica norma da noi richiamata nella precedente comunicazione del 12.7.2021 (ossia l'art. 52 comma 2, R.D. n. 2537/1925, secondo cui "Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere") non contiene un distinguo tra le varie fasi che compongono l'opera professionale, stabilendo che "sono oggetto di competenza esclusiva **le opere** di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto



dall'ingegnere". Quindi la norma opera in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, compresa quindi la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione. Resta ovviamente ferma la possibilità per gli Ingegneri di concorrere nell'opera, curando la mera parte tecnica dell'intervento, affiancando e supportando l'Architetto, dalla cui opera, in nessun caso, è ammesso prescindere.

Ne è ulteriore conferma di ciò la circostanza che la suindicata norma del 1925 (nelle more, peraltro, mai abrogata o modificata) non solo non opera alcuna differenziazione, come detto, fra le differenti fasi professionali (progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza), ma individua la competenza in via esclusiva in capo alla figura professionale dell'Architetto sulla scorta di uno specifico criterio costituito dal **tipo specifico di intervento costruttivo** ("*opere*" in caso di edificazione di nuove strutture di pregio artistico e interventi di "*restauro*" e il "*ripristino*" nella differente ipotesi di recupero e consolidamento di edifici preesistenti ma pur sempre vincolati), presupponendo dunque che l'architetto possa compiere anche la **totalità** delle attività, tant'è che l'ultimo capoverso del citato art. 25 qualifica solo eventuale la prestazione dell'ingegnere, ben potendo esser espletata "*...tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere*" (non a caso il comma 2 dell'art. 25 comincia con la congiunzione avversativa "*Tuttavia*" rispetto al precedente comma 1 secondo cui "*Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative*").

Nella documentazione di gara non è riportato il parere della Soprintendenza, che ci legge in copia, e comunque un suo parere dirimente sulla questione sollevata potrebbe sicuramente introdurre ulteriori spunti interpretativi sul contenuto del summenzionato art. 25.

Per quanto concerne poi il riferimento al contenuto dell'art. 22 del D.M. 154 del 22/08/2017, appare evidente che la norma non si pone, nella sua formulazione, in contrasto con qualsiasi altra norma dell'ordinamento e né la supera (anzi essa è coerente col contenuto del citato art. 22 sull'esclusività in capo all'architetto della competenza in materia di interventi su beni tutelati, nella parte in cui si limita a prevedere la "*adeguata professionalità*", operando così un implicito rinvio proprio al contenuto dell'art. 22), per cui nel caso degli edifici ricadenti nel Regio Decreto 23/10/1925 n.2357, sarebbe stato pleonastico scrivere che la competenza esclusiva sia dell'architetto, anche se appartenente alla pubblica Amministrazione.

Il RUP in merito alla definizione dei corrispettivi afferma che il calcolo è elaborato via software, e contenente una premessa di calcolo del rimborso forfetario delle spese "precompilata" da parte del programma di calcolo; ma l'inciso riguardante il calcolo delle spese riportato negli elaborati prodotti dai software non costituisce espressione di una discrezionalità in capo a questi ultimi, trovando al contrario fondamento proprio in una **precisa norma contenuta nel D.M. 17/06/2016, ovvero l'articolo 5**, che stabilisce minimi e massimi e criteri di applicazione. Peraltro, nessun chiarimento è fornito ai partecipanti per giustificare l'eventuale decremento, apparendo, quindi arbitrario nella formulazione.

Ma a proposito del calcolo corretto dei corrispettivi, come evidenziato nelle nostre osservazioni a proposito del fatto che le categorie d'opera presenti nel Capitolato Speciale d'appalto non si limitano alle due indicate (E.19 e E.22) ma contemplano anche opere riguardanti altre categorie, e quindi all'applicazione dal calcolo corretto dei corrispettivi in osservanza dell'art. 4 del D.M. 17/06/2016, nulla è contenuto nel riscontro del RUP. Il calcolo dei corrispettivi posto a base di gara



non è quindi conforme ai parametri contenuti D.M. 17/06/2016, pur richiamati, potendosi configurare con un arbitrario decremento dei corrispettivi, non supportato da alcun chiarimento e giustificazione fornita ai concorrenti, anche in relazione al comma 8 dell'art. 24 del D.lgs 50/2016.

L'Ordine scrivente manifesta la più ampia disponibilità per eventuali confronti, ferma restando l'opzione, nel caso di mancata condivisione delle criticità rilevate, di richiedere all'ANAC, unitamente a Codesta Stazione Appaltante, un parere ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 50/2016.

Distinti saluti.

Il Consigliere Segretario

**Arch. Danilo Stefanelli**

Il Presidente

**Arch. Cosimo Damiano Mastronardi**